

L. 240/2010- GOVERNANCE-NUOVO STATUTO-LINEE OPERATIVE

- 1- Il comma 5 dell'art. 2 della Legge 240/2010 prevede che in prima applicazione sia costituito un apposito organo, composto da quindici componenti, di cui sei designati dal Senato e sei dal C.d.A., con il compito di predisporre lo Statuto con le modifiche indicate dalla stessa legge.
- 2- E' necessario individuare preliminarmente i criteri per la composizione della commissione per lo Statuto, che sarà adottato dal Senato previo parere del C.d.A. Questi criteri, anche in considerazione dell'importanza del momento, si dovranno ispirare ai seguenti principi: a) democraticità; b) partecipazione e rappresentanza; c) rappresentatività delle aree scientifiche dell'Ateneo e delle forme di aggregazione rappresentative; d) rappresentanza di tutto il personale (sia docente sia tecnico-amministrativo); e) imparzialità, separando la funzione del governo da quella costituente.
- 3- La **democraticità** è procedura decisionale che richiede un libero confronto. Pertanto, si dovranno prevedere dei luoghi di dibattito (assemblee di ateneo, conferenze, riunioni monotematiche dei consigli di facoltà e di dipartimento,...) al fine rendere tutti partecipi dell'importanza del momento costituente e di raccogliere le istanze più diffuse, che meritano di essere recepite nel nuovo Statuto.
- 4- Dovrà essere assicurata la **partecipazione** attiva di tutte le componenti che compongono la comunità universitaria, riconoscendo il loro diritto di intervento. Ciò significa che si deve prevedere la possibilità concreta per tutte le componenti (sia docenti sia tecnici-amministrativi) di essere presenti e prendere parte attiva al momento costitutivo, attraverso luoghi nei quali articolare delle proposte. Inoltre, si deve assicurare un contatto diretto con i componenti la commissione, attraverso momenti specifici di consultazione (ad esempio, si possono prevedere incontri con i commissari su questioni specifiche al fine di ottenere suggerimenti e proposte). Oltre alla presenza del rettore e degli studenti, si dovrà assicurare la **rappresentanza** nella commissione delle diverse componenti.
- 5- La commissione deve anche essere **rappresentativa** delle aree scientifiche presenti nella comunità universitaria, anche al fine di evitare nello statuto ogni forma di privilegio o discriminazione. Essa deve anche stabilire un tavolo stabile di confronto e lavoro con le organizzazioni rappresentative di docenti, ricercatori, studenti, con i sindacati universitari (ad esempio, utilizzando il meccanismo delle quattro macroaree relative ai settori scientifico-disciplinari, si potrebbe eleggere

un rappresentante per macroarea e distribuire i restanti posti tra ordinari, associati, ricercatori, personale).

- 6- L'**imparzialità** della commissione è un requisito di particolare rilevanza. Essa, infatti, deve avere il pieno riconoscimento da parte della comunità universitaria e deve concretamente essere al di sopra di ogni interesse anche al fine di produrre una proposta di statuto nella quale si possa riconoscere tutta la comunità universitaria. Sul punto si deve seguire lo spirito della legge, che esclude dai componenti la commissione i senatori e i consiglieri, intendendo separare distintamente il profilo di coloro che governano da quello di coloro che sono chiamati a comporre gli interessi di tutta la comunità universitaria. Pertanto, in questa logica di separazione e distinzione, devono essere esclusi anche i delegati del rettore, i suoi consiglieri ufficiali, i consulenti nominati dal C.d.A. e dal Senato, il direttore amministrativo.